



Data 16 APR. 2015

Protocollo N° 159131

Class: E740027

Prat.

Fasc.

Allegati N° 2

Oggetto: Nutrie: modalità di smaltimento delle carcasse ai sensi della nota congiunta Ministero della Salute - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31/10/2014 e nota del Ministero della Salute prot. n. 3991 del 9/02/2015.

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle
Az.ULSS del Veneto

e, p.c., Alla Sezione Caccia e Pesca regionale

ANCI Veneto

A seguito di richieste di chiarimento in merito alle modalità di smaltimento delle carcasse di nutrie derivanti da piani di controllo e abbattimento, si trasmettono in allegato le due note ministeriali in oggetto, che identificano detti animali (qualora non siano affetti da malattie trasmissibili o contengano i residui di sostanze ivi dettagliati) come sottoprodotti di origine animale di **categoria 2**, ai sensi del Regolamento (CE) 1069/09.

Pertanto, fatto salvo quanto previsto dalla citata nota del Ministero della Salute del 9/02/15 per quanto concerne lo smaltimento occasionale di nutrie da parte di singoli operatori agricoli, dette carcasse dovranno essere smaltite in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del citato Regolamento, ovvero:

1. In **impianti di incenerimento o coincenerimento**, con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente del materiale risultante, se l'Autorità competente lo richiede;
2. In **discarica autorizzata**, dopo trasformazione attraverso sterilizzazione a pressione e marcatura permanente del materiale risultante;
3. Utilizzate per la **produzione di fertilizzanti organici o ammendanti**, conformemente all'art. 32 del citato Regolamento, previa sterilizzazione a pressione e -ove applicabile- marcatura permanente del materiale risultante;
4. Inviare ad **impianti di compostaggio o biogas** riconosciuti ai sensi del Reg CE 1069/09, previa sterilizzazione a pressione e marcatura permanente del materiale risultante;
5. Inviare ad **impianti di combustione** riconosciuti ai sensi del Reg CE 1069/09, con o senza trasformazione preliminare;
6. Utilizzate per la **fabbricazione di prodotti derivati** di cui agli articoli 33, 34 e 36 del citato Regolamento.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente alle Autorità Comunali, in quanto competenti sulla gestione delle nutrie, come indicato nelle note ministeriali in oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DI SEZIONE
dott. Giorgio Cester

MB/If

SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia - Tel. 041/2791417/1325 - Fax 041/2791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE	
SEZIONE VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE	
Data di arrivo	
Data registraz.	10 NOV. 2014
Prot. N.	474671
Indice classificazione	Pratica / Fascicolo
E.740.04.2	



Ministero della Salute

**Direzione Generale della Sanità animale
e dei Farmaci veterinari
Uff. II-III-VI**

DG DISR
Prot. Uscita del 31/10/2014
Numero: **0021814**
Classifica:



**Ministero della Salute
DGSF**

0022732-P-31/10/2014



148563715



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

**Direzione Generale dello sviluppo rurale
DISR VII**

**Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla sanità
Servizi veterinari**

**Alle Regioni e Province autonome
Assessorati all'agricoltura**

**e, p. c. Al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare**

All'ISPRA

Al Corpo forestale dello Stato

**Al Comando Carabinieri tutela
della salute**

LORO SEDI

Oggetto: Nota Circolare interministeriale: articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, - esclusione della nutria dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s. m. e i..

Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, (pubblicato in G.U. 20/8/2014, n. 192, S.O. n. 72), all'articolo 11, comma 12, ha modificato l'articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" inserendo le nutrie nell'elenco delle specie nocive per le quali non si applicano le previsioni della richiamata legge n. 157 del 1992.

Pertanto le nutrie, dallo status di "fauna selvatica", e quindi protetta, sono transitate allo status di "specie nociva", alla stregua di animali infestanti e dannosi.

Tale modifica legislativa ha di fatto prodotto due effetti:

- a) trasferire la competenza sulla gestione delle nutrie, attualmente in capo alle Regioni e alle Province, ai Comuni;
- b) consentire nella gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento delle nutrie, l'utilizzo di tutti gli strumenti sinora impiegati per le specie nocive (non solo per il contenimento, ma anche per l'eliminazione totale di questi animali analogamente a quanto si fa nelle derattizzazioni).

Premesso quanto sopra e tenuto conto che alcuni Enti locali hanno già intrapreso azioni finalizzate all'attuazione dei piani di controllo delle nutrie, si richiama l'attenzione nella predisposizione di linee guida per la gestione delle problematiche connesse al sovrappopolamento delle nutrie, sui seguenti punti:

- necessità di una valutazione demografica della popolazione delle nutrie sul proprio territorio di competenza;

- opportunità di piani di controllo, anche in forma consortile di Comuni, che richiamino le norme tecniche predisposte dall'ISPRA, ivi comprese le tecniche di cattura (trappolaggio, ecc.), tecniche di abbattimento e smaltimento delle carcasse nel rispetto della normativa vigente, eventualmente individuando sistemi alternativi alla distruzione;

- non applicabilità della legge 20 luglio 2004, n.189, recante "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate", in forza del fatto che il richiamato decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014 ha escluso le nutrie dal novero della fauna selvatica e quindi dalle specie oggetto di tutela, disciplinata invece dalla legge n. 157 del 1992.

Si segnala inoltre che non trova altresì applicazione il Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, sia in virtù del "considerando" n° 10 del Regolamento stesso, laddove sostiene che l'abbattimento di animali selvatici o randagi a fini di controllo della popolazione animale non dovrebbe rientrare nel campo di applicazione del Regolamento, sia in base alla risposta fornita a specifico quesito dalla Commissione Europea con nota SANCOG3 DS/ap D(2013) 18347 del 16 gennaio 2013.

Per quanto riguarda infine il destino delle carcasse delle nutrie in esito ai piani di controllo si ritiene che le stesse, qualora non si sospetti che siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3 della Direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996 concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/1664/CEE, possano rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto destinate agli usi o alle modalità di smaltimento previsti all'articolo 13 del suddetto regolamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITA' ANIMALE E DEI
FARMACI VETERINARI
Dott. Silvio Borriello

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE
Dott. Giuseppe Cacopardi



Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e
la nutrizione

Ufficio III - ex DGSA - Igiene dei prodotti di origine animale

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

E-mail PEC : dgsan@postacert.sanita.it

Registro-classif.: DGISAN/

Allegato.01.

Ala Confederazione nazionale coldiretti
Area ambiente e territorio
- SEDE

OGGETTO - *Nutrie: gestione abbattimenti occasionali e smaltimento carcasse.*
Risposta a lettera Coldiretti 08.01.15, 18/AT, in relazione a circolare DGSAF
22732 del 31 ottobre 2014.

Si riscontra la Vs. lettera dell'8 gennaio u.s., che conteneva riferimenti ad una precedente comunicazione dello scrivente di pari oggetto e ad una comunicazione congiunta tra *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali* (Dir. gen. sviluppo rurale Uff. VII) e *Ministero della salute* (Dir. gen. sanità animale e farmaci veterinari) dello scorso 31 ottobre. In proposito si osserva quanto segue.

La nota *Agricoltura-Salute* evidenzia le conseguenze applicative derivanti dall'inserimento delle *nutrie* tra le specie animali indicate al c. 2, dell'art.2 della L. n.157/92, assieme a ratti, topi, talpe e arvicole.

Alla competenza dei Comuni nella gestione delle popolazioni di *nutrie* attiene la conduzione di programmi d'abbattimento, a fronte di situazioni locali di sovrappopolamento, con conseguenti catture e smaltimenti delle carcasse degli esemplari coinvolti che, in assenza di sospetti di malattie trasmissibili, ricadono nel *Regolamento CE n.1069/2009* (sottoprodotti di origine animale e derivati non destinati al consumo umano), rientrando nella categoria 2, dell'articolo 9 e, per la precisione, nella lettera *f*, **punto i**).


Agli esemplari, coinvolti in organizzate azioni di cattura, trattamento e smaltimento, non può applicarsi la deroga all'applicazione del *Regolamento 1069/09* fissata con l'art.2, paragrafo 2, lettera *a*) del *Regolamento* stesso, prevista per i soli animali c.d. selvatici¹. Per il *Regolamento* è "selvatico" (art. 3 - punto 7) solo l'animale "non detenuto dall'uomo", dovendosi limitare la portata del termine "detenuto" agli animali presenti in *ambienti confinati*, non intendendo introdurre il Legislatore comunitario un inutile "obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati **nel loro habitat naturale**" (13°Considerando - 2° periodo).

¹ "Art.2 - par. 2: "Il presente regolamento non si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale: a) corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali; ".

Da ciò deriva la necessità di reperire un'altra normativa a contenuto generale, da applicare allo smaltimento occasionale di nutrie da parte di singoli operatori agricoli, che si ritiene rinvenibile nel D. lgs. n.152/2006 in tema ambientale.

Tale decreto di recepimento comunitario, all'art.184, comma 2 , lettera d), tra i rifiuti urbani ricomprende anche quelli "... di qualunque natura o provenienza, giacenti ... sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge ... lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua ...", demandando alla competenza comunale, cui s'accennava all'inizio della presente comunicazione, l'onere di concorrere a "...disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti" anche con riguardo alle "modalità di conferimento" (comma 2, alinea e lett. c).

Il Direttore generale
(Dott. Giuseppe Ruocco)



Referente veterinario: dott.ssa Tiziana Serraino
06 5994 2816 e-mail t.serraino@sanita.it
Referente giuridico: Roberto Spigai
06 5994 2848 e-mail r.spigai@sanita.it